

il caso opposto. Alla riduzione dei tassi di interesse, necessari per accelerare la ripresa economica, ha corrisposto un ritorno di capitali a breve verso l'Europa, attratti dai maggiori livelli di interesse esistenti sul mercato dell'eurodollaro. Da qui l'aumento del deficit valutario della bilancia dei pagamenti statunitensi e quindi le cause tecniche immediate della crisi del sistema monetario. Il mercato dell'eurodollaro accentua, quindi, l'asimmetria dell'economia internazionale e con essa riduce le già scarse possibilità di controllo sul ciclo. Rendendo possibile alle singole aziende di perseguire politiche che sono antagonistiche a quelle elaborate dagli organi istituzionali preposti al controllo congiunturale. Da qui l'instabilità economica descritta e destinata a nostro avviso ad accentuarsi.

Il problema è quindi quello di un controllo del mercato dell'eurodollaro, la famosa piramide di carta a cui allude il dott. Carli? Se l'analisi resta a livello «feticistico», allora possiamo dire che il problema è l'eurodollaro; ma se l'analisi viene approfondita alla ricerca delle soluzioni reali allora dobbiamo riconoscere che il mercato dell'eurodollaro è solo la conseguenza del processo di concentrazione industriale a livello internazionale e dell'attuale stato dei rapporti di produzione. È questo elemento che va modificato in una prospettiva che è di superamento dell'attuale organizzazione produttiva, ormai logorata nella sua stessa dinamica storica. Al di fuori di questa prospettiva quelle tesi che ancora oggi puntano sull'automatismo di mercato, sebbene integrate in una visione di intervento statale che non modifichi gli attuali rapporti di produzione, sono destinate al fallimento. Questo significa forse riproporre la tematica del crollo, tanto cara ai primi economisti marxisti? No, significa solo rendersi conto che il grado di stabilità dell'economia internazionale tende progressivamente a logorarsi e che i processi di *stagflazione* tipici degli anni '70 probabilmente costituiranno nel prossimo periodo il modello teorico di riferimento più probabile per interpretare e capire lo sviluppo economico del mondo occidentale.

Il bilancio della Cee e i poteri del parlamento europeo

di Fazio Fabbrini

1) L'articolo 200 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, approvato a Roma il 25 marzo del 1957, stabiliva che le entrate del bilancio della Comunità fossero costituite dai contributi finanziari degli Stati membri. La misura di tali contributi venne fissata nel 28 per cento per Germania, Francia e Italia, nel 7,9 per cento per Belgio e Paesi Bassi e nello 0,2 per cento per il Lussemburgo¹.

L'articolo 201 dello stesso Trattato subito però aggiungeva che i contributi degli Stati membri potevano essere sostituiti da risorse proprie della Comunità, « in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune » dopo la sua definitiva instaurazione.

Per la loro pratica attuazione il consiglio avrebbe dovuto deliberare all'unanimità, sentito il parlamento europeo, ed emanare poi le relative disposizioni agli Stati membri « raccomandandone » la adozione « in conformità alle loro rispettive norme costituzionali ».

Era dunque chiaro, già all'atto dell'approvazione del Trattato, che la forma del finanziamento attraverso i contributi stabiliti dall'articolo 200 doveva essere considerata come transitoria, nella prospettiva dell'applicazione di una tariffa doganale comune verso l'esterno. Diversa era stata invece la soluzione applicata per la Comunità del carbone e dell'acciaio dal Trattato approvato alcuni anni prima, il 18 aprile del 1951. In esso si stabiliva infatti

¹ I contributi destinati a fronteggiare le spese del fondo sociale europeo prevedevano una ripartizione diversa: il 32 per cento per la Germania e la Francia, il 20 per cento per l'Italia, l'8,8 per cento per il Belgio, il 7 per cento per i Paesi Bassi e lo 0,2 per cento per il Lussemburgo. Analoga soluzione venne allora stabilita per il finanziamento dell'attività dell'Euratom, salvo la parte del bilancio relativa alle ricerche e agli investimenti, per la quale il criterio di ripartizione venne così fissato: 30 per cento per Francia e Germania, 23 per cento per l'Italia, 9,9 per cento per il Belgio, 6,9 per cento per i Paesi Bassi e 0,2 per cento per il Lussemburgo.

che ai fondi necessari allo svolgimento dell'attività l'alta autorità della Ceca dovesse provvedere a mezzo imposizioni non superiori all'1 per cento del valore medio della produzione del carbone e dell'acciaio. Tale diversa forma di finanziamento fu resa possibile dal fatto che la Ceca, a differenza della Cee e dell'Euratom, operava in due precisi settori produttivi che presentavano condizioni oggettive favorevoli all'applicazione di una forma di prelievo quale fu appunto quella allora stabilita.

2) È col primo gennaio del 1971 che le entrate della Comunità hanno cominciato ad essere fondamentalmente costituite dalle risorse proprie, temporaneamente integrate dai contributi degli Stati membri.

Il 22 aprile del 1970, a Lussemburgo, il consiglio dei ministri adottò una decisione nella quale si stabiliva che a decorrere dal 1° gennaio del 1971 le entrate provenienti dai prelievi agricoli e dai dazi della tariffa doganale comune costituivano risorse proprie della Comunità, salvo un 10 per cento da rimborsare a ciascuno Stato a copertura delle spese sostenute per la riscossione. I prelievi agricoli, interamente; i dazi doganali, invece, progressivamente². Poiché il versamento dei prelievi agricoli e dei dazi doganali non sarebbe stato sufficiente a coprire le spese delle Comunità (nel frattempo unificate sotto l'unica direzione della commissione e del consiglio), la decisione prevedeva un'integrazione delle entrate attraverso contributi finanziari degli Stati membri³. Al fine di evitare che l'applicazione del regime delle risorse proprie comportasse sostanziali squilibri rispetto al criterio di distribuzione sancito dall'art. 200 del Trattato, la decisione prevedeva che fino al 31 dicembre del 1974 le variazioni della contribuzione complessiva dei singoli Stati non superassero l'1 per cento in più e l'1,50 per cento in meno dei contributi stabiliti dal succitato articolo 200 e con i quali si era fino ad allora finanziata l'attività comunitaria.

A partire dal 1° gennaio del 1975, stabiliva infine la decisione, sarebbe entrata a far parte delle risorse proprie della Comunità anche una quota delle entrate provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, non superiore all'1 per cento del gettito complessivo, applicata su una base imponibile uniforme per tutti gli Stati membri.

È opportuno a questo punto ricordare che la decisione assunta dal consiglio dei ministri nella riunione di Lussemburgo era stata a suo tempo preceduta dalla emanazione del regolamento n. 25, che istituiva il fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, approvato nel dicembre '62 e nel quale si decideva (art. 2) che i prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli dai paesi terzi spettassero alla Comunità e nel quale si impegnava il consiglio ad iniziare « la procedura prevista dall'art. 201 del Trattato per l'attuazione delle (suddette) disposizioni »⁴. Tale orientamento non aveva potuto concretamente applicarsi prima del gennaio '71, prima cioè che fosse approvata ed entrasse in vigore la decisione sulle risorse proprie, a causa dei forti contrasti riaccessi al-

Tab. n. 1 / INCIDENZA DELLE RISORSE PROPRIE SULLE ENTRATE DELLA CEE (in dollari)

Stanzamenti	
Spese di funzionamento	349.343.530
Fondo sociale europeo	97.750.000
Feoga	3.506.551.300
Aluto alimentare	36.823.000
Totale	3.990.467.830
Entrate	
Risorse proprie	1.834.875.000
Prelievi Ceca	18.000.000
Trattenute sulle retribuzioni del personale	10.576.100
Contributi	2.123.990.000
Entrate varie	3.026.730
Totale	3.990.467.830

l'interno della Comunità, sia in ordine ai problemi politici generali, sia in ordine a problemi più specifici e particolari del settore agricolo. Il tentativo allora fatto dalla commissione della Cee e condiviso dal parlamento europeo di collegare all'instaurazione delle risorse proprie l'aumento dei poteri del parlamento e la sua elezione a suffragio universale diretto fu respinto. In risposta a tale pressante richiesta il consiglio approvò una dichiarazione, allegata alla decisione, nella quale si affermava che avrebbe esaminato le proposte in materia che la commissione gli avrebbe comunicato nel termine massimo di due anni dal giorno della approvazione della decisione « alla luce delle discussioni intervenute in seno ai parlamenti degli Stati membri, dell'evoluzione della situazione europea e dei problemi istituzionali connessi con l'allargamento della Comunità ».

3) L'incidenza delle risorse proprie sulle entrate della Comunità destinate a finanziare le spese di

² L'articolo 3 della decisione stabilisce questo criterio di progressione, sulla base di un macchinoso e complicato importo di riferimento: 50 per cento nel 1971; 62,50 nel 1972; 75 nel 1973; 87,50 nel 1974 e 100 per cento a decorrere dal primo gennaio 1975.

³ La misura di tali versamenti venne così decisa: 32,9 per cento per la Germania; 32,6 per cento per la Francia; 20,2 per cento per l'Italia; 7,3 per cento per i Paesi Bassi; 6,8 per cento per il Belgio e 0,2 per il Lussemburgo.

⁴ Nel 1966 il consiglio dei ministri approvò il regolamento n. 130, sulla base del quale, sino al termine del periodo transitorio, le spese del Feoga dovevano essere così coperte: una prima parte col versamento alla Comunità del 90 per cento dei prelievi riscossi con le importazioni di prodotti agricoli dai paesi terzi e la rimanenza con i contributi finanziari diretti degli Stati membri nella misura del 32 per cento per la Francia, del 31,2 per cento per la Germania, del 20,3 per cento per l'Italia, dell'8,2 per cento per i Paesi Bassi, dell'8,1 per cento per il Belgio e dello 0,2 per cento per il Lussemburgo.

bilancio è indicata dai prospetti riassuntivi degli stanziamenti e delle entrate del bilancio preventivo per il 1972, all'esame del parlamento europeo, che riproduciamo nella tabella n. 1.

È da notare che nel bilancio preventivo del 1972 non figura nessuno stanziamento alla voce ricerche e investimenti (Euratom) perché il consiglio non è stato finora in grado di elaborarne il programma di attività, per cui si è riservato di sottoporre all'esame del parlamento europeo un bilancio supplementare.

La partecipazione degli Stati membri al finanziamento delle spese di bilancio, secondo la chiave di ripartizione in contributi e risorse proprie, stabilita con la decisione di Lussemburgo e della quale abbiamo ampiamente parlato più avanti, sarà quella indicata dalla tabella n. 2.

Altre entrate, per giungere agli stanziamenti totali del bilancio, che ammontano a 3.990.467.830 unità di conto, provengono da voci diverse da quelle regolamentate dalla decisione dell'aprile '70, alla quale in questa nota particolarmente ci riferiamo. Da tale prospetto si rilevano due fatti importanti: a) che le risorse proprie già superano i contributi degli Stati membri nella parte del bilancio determinata dalla decisione dell'aprile 1970; b) che la Francia e il Lussemburgo sono gli unici due paesi della Comunità che verseranno contributi finanziari superiori alle risorse proprie. Si verificheranno, perciò, in prospettiva, come già testimoniano questi dati, notevoli scompensi nella formazione delle entrate della Comunità a favore degli Stati che presenteranno una situazione di maggiore autosufficienza economica e che avranno un minore gettito di prelievi agricoli e di dazi doganali, a meno che non intervengano, al momento opportuno, nuovi correttivi.

L'Italia, come vedremo, ne risulterà svantaggiata. Si verificherà, così, in concreto, quanto aveva esplicitamente previsto il quotidiano francese *Le Monde*, quando, all'indomani della decisione, scrisse che con le misure assunte dal consiglio si sarebbe verificato un trasferimento di ricchezza dall'area più povera verso le aree più ricche, alle quali dovrebbe invece essere attribuito un onere più elevato.

Così, anche in questa, come in altre circostanze, l'Italia ha finito per soccombere di fronte ai paesi economicamente più forti. La realtà comunitaria è fatta di scontri e di continui compromessi fra interessi nazionali diversi e nello scontro vince sempre chi parte da posizioni di maggiore forza contrattuale.

4) Le previsioni di entrata alla voce risorse proprie si presentano come poco attendibili. Infatti, le recenti decisioni americane relative alla inconvertibilità del dollaro, alla pressante richiesta di rivalutazione di tutte le altre monete e alla sovrattassa del 10 per cento sulle importazioni americane avranno ripercussioni notevoli sul commercio mondiale e, di conseguenza, sulle stesse importazioni dai paesi terzi, da parte degli Stati membri della Comunità, di prodotti agricoli ed industriali sottoposti a prelievi e a dazi doganali. Non è certo possibile fare delle previsioni attendibili,

Tab. n. 2 / RISORSE E CONTRIBUTI DEI MEMBRI DELLA CEE AL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO (in milioni di dollari)

	Risorse proprie	Contributi	Totali	%
Belgio	154,7	109,4	263,4	8,09
Germania	666,3	376,4	1.042,7	32,01
Francia	344,4	554,7	899,6	27,60
Italia	410,9	296,7	707,5	21,72
Lussemburgo	2,1	4,4	6,5	0,20
Paesi Bassi	257,3	81,3	338,6	10,39
Totali	1.834,8	1.422,9	3.257,8	100

ma è fuori dubbio che se le decisioni americane non verranno rimosse si assisterà a cambiamenti di rilievo negli scambi commerciali, con una prevedibile contrazione delle esportazioni di un aumento delle importazioni comunitarie di prodotti americani e, quindi, con un aumento delle risorse proprie. Ne risulteranno notevolmente svantaggiati i paesi che già importano notevoli quantità di prodotti agricoli ed industriali.

5) La classe dominante del nostro paese ha dimostrato di essere pronta a pagare (e ha pagato) un « prezzo nazionale » al processo di integrazione; un prezzo che tende ovviamente a scaricare e che scarica sulle spalle dei lavoratori italiani.

I dati sulla contribuzione versata dai vari paesi della Comunità in base all'articolo 200 del Trattato, tradotti in contributo per abitante e rapportati al reddito pro-capite degli Stati membri, mettono in evidenza squilibri fortissimi e gravissimi, quasi incredibili.

Risulta che, per riferirsi soltanto ai paesi maggiori, Germania, Francia e Italia, *il nostro paese ha versato contributi superiori del 55 per cento rispetto alla Germania e del 64 per cento rispetto alla Francia.*

La Germania, infatti, ha versato nel 1969 alla Comunità un contributo (arrotondato) per abitante di 12,5 unità di conto (pari a quello dell'Italia) avendo, per contro, un reddito pro-capite superiore del 55 per cento a quello italiano.

La Francia, sempre nel 1969, ha versato alla Comunità un contributo per abitante pari a 13,4 unità di conto (il 7 per cento in più dell'Italia) avendo, però, per contro, un reddito pro-capite del 71 per cento superiore. Il che significa che il nostro paese ha versato alla Comunità contributi per abitante superiori del 64 per cento a quelli versati dalla Francia. Tale situazione, assai grave, anche se riferita al solo 1969, presentava squilibri pressoché analoghi anche negli anni precedenti e continuerà a riprodursi anche negli anni futuri (lo squilibrio non muterebbe sostanzialmente anche nel caso che, complessivamente, fra risorse proprie e contributi l'Italia registrasse una riduzione in meno dell'1,50 per cento, ammessa dalla decisione di Lussemburgo, fino al dicembre del '74). C'è anzi da prevedere che essa peggiorerà ulteriormente perché la stessa decisione delle ri-

sorse proprie si presenta tutt'altro che favorevole all'Italia.

Quando i correttivi previsti dalla decisione di Lussemburgo verranno a cadere (il limite massimo dell'1 per cento in aumento e dell'1/2 in diminuzione rispetto ai contributi precedentemente versati); quando, cioè, col primo gennaio del 1975, verranno integralmente versati alla Comunità anche tutti i dazi provenienti dalla tariffa doganale comune, verranno ancora più in luce i difetti strutturali, già evidenti, della nostra economia. Verremo indubbiamente di più nelle casse della Comunità, in proporzione agli altri paesi, perché abbiamo e anche allora avremo un'agricoltura più debole, non in grado di soddisfare, complessivamente, i bisogni del nostro mercato interno. La nostra « bilancia alimentare » deficitaria manterrà ad un livello elevato le importazioni dei prodotti agricoli e, di conseguenza, anche i relativi prelievi da devolvere alla Comunità. Altrettanto accadrà per i dazi doganali, dal momento che, in rapporto agli altri paesi, la nostra economia è strutturalmente più debole e nell'interscambio con i paesi terzi avrà un volume di importazioni proporzionalmente superiore agli altri paesi comunitari.

Né può essere accolta l'osservazione che per esprimere una valutazione obiettiva occorre guardare a tutti e due i piatti della bilancia, anche a quello dell'avere, oltre che a quello del dare, perché, come affermava esplicitamente la relazione del ministro degli esteri sull'attività della Comunità nel corso del 1968 (e ciò vale anche per gli anni successivi non essendo intervenuta nel frattempo nessuna inversione di tendenza), il conto del dare e dell'avere si era chiuso per l'Italia in passivo. Né tanto meno può essere accolta la posizione del governo che elude il problema sostenendo che il discorso dei vantaggi e degli svantaggi della partecipazione dell'Italia alla Cee, soprattutto nel settore agricolo, deve essere svolto su un piano « globale », che tenga conto anche dei benefici che l'Italia riceverebbe dal punto di vista politico, perché questo è comunque un problema che riguarda anche i paesi che ne sono stati realmente avvantaggiati.

6) I poteri del parlamento europeo sono stati lievemente ampliati con la ratifica del « Trattato che modifica talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono la Comunità europea » adottato dal consiglio dei ministri nella ricordata riunione di Lussemburgo dell'aprile 1970. In sostanza, con tali disposizioni viene riconosciuto al parlamento europeo il diritto di emendare il progetto di bilancio nella parte obbligatoria delle spese e viene per il resto stabilita una diversa e più complessa procedura di elaborazione, che lascia però intatto il diritto del consiglio ad approvarne la stesura definitiva. La decisione si propone di corresponsabilizzare formalmente il parlamento, ma quasi solo formalmente, agli atti del consiglio.

L'adozione del bilancio segue questa procedura: le varie istituzioni comunitarie (parlamento, consiglio, commissione e corte di giustizia) prepa-

rano un proprio bilancio di previsione e lo trasmettono alla commissione, la quale, su questa base, appronta un progetto preliminare di bilancio della Comunità e lo trasmette al consiglio dei ministri. Il consiglio può farlo proprio, oppure modificario, e comunque adotta un suo progetto che sottopone all'esame del parlamento. Successivamente, lo stesso consiglio, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte del parlamento, per accoglierle o respingerle (in quest'ultimo caso è tenuto a darne una motivazione politica), approva in via definitiva il bilancio.

Tale procedura, in sé e per sé (salvo le questioni di principio), non ha nella pratica un gran valore, dal momento che anche nei vari parlamenti nazionali, a cominciare ad esempio dal nostro, la possibilità di modificare il bilancio predisposto dal governo è più teorica che reale, tant'è che il relativo dibattito parlamentare, almeno in Italia, appare sempre più come un rito, assai formale, con scarso significato politico. Essa assume invece un valore politico fondamentale se posta in relazione ai poteri dei parlamenti. Non solo perché sono essi, in definitiva, che hanno il potere di approvare o di respingere il bilancio (cosa che non rientra nelle funzioni del parlamento europeo), ma soprattutto perché, mentre i parlamenti nazionali hanno il potere legislativo e sono quindi chiamati a determinare il bilancio attraverso le implicazioni finanziarie delle leggi che essi stessi approvano, il parlamento europeo ha solo funzioni consultive e perciò tutto il potere legislativo è concentrato nelle mani del consiglio.

Il potere di emendamento riconosciuto al parlamento europeo, tradotto in termini quantitativi, si riferisce al solo 3,8 per cento delle disponibilità di bilancio, in sostanza alle spese di ordinaria amministrazione, assorbite per quattro quinti dal personale dipendente dalle varie istituzioni della Comunità. In queste condizioni, chi fa e disfa, chi conta, chi decide, non è il parlamento, ma il consiglio dei ministri, con il solido e robusto contributo della commissione, che peraltro è stata svuotata delle sue funzioni dal consiglio, che è l'organo politico deliberante della Comunità. E i ricordati poteri di emendamento riconosciuti al parlamento europeo finiscono per assolvere ad una vera e propria funzione di copertura politica al potere accentrato dal Consiglio e dalla tecnocrazia da cui esso è circondato e della quale ampiamente si serve in tutta la sua attività. Ne è prova eloquente la struttura essenziale della spesa indicata dal bilancio preventivo del 1972, e che abbiamo già più avanti riprodotto.

Ad eccezione della prima voce, sulla quale il parlamento ha i limitati poteri che abbiamo fin qui analizzato, su tutte le altre voci di uscita, che esprimono gli orientamenti di fondo dell'attività comunitaria, il potere del parlamento è pressoché nullo. Esso esprime dei pareri sulle proposte di decisione e di regolamentazione del consiglio, ma non può modificarle, non può incidere direttamente su di esse. E poiché le decisioni e i regolamenti del consiglio sono sempre il risultato di affannose e spesso convulse trattative che si risolvono puntualmente con un compromesso, il parere del parlamento viene quasi sempre disat-

teso per non turbare l'equilibrio faticosamente raggiunto. I dibattiti che in esso si svolgono hanno indubbiamente un notevole valore, ma più come presenza e testimonianza di posizioni politiche, che come strumento di formazione della volontà politica e legislativa. Da qui l'insistenza dei parlamentari europei nella richiesta di più ampi poteri e della elezione del parlamento con il suffragio universale diretto; una richiesta che è andata sin qui delusa non solo a causa della resistenza opposta dalla Francia, ma anche a causa della scarsa convinzione delle forze politiche di maggioranza nei singoli paesi della Comunità. Per tali forze, l'accentramento dei poteri sul consiglio è per il momento ancora da preferire ad una costruzione istituzionale che attribuisca al parlamento le funzioni che gli sono proprie in ogni regime democratico.

7) Da quanto siamo venuti fin qui esponendo sul regime delle risorse proprie e sui poteri del parlamento europeo in materia di bilancio è possibile giungere ad alcune considerazioni conclusive:

1) con l'adozione delle risorse proprie i parlamenti nazionali vengono a perdere (o comunque per il momento a ridurre) il potere di controllo che essi esercitavano sul finanziamento dell'attività comunitaria all'atto della votazione dei contributi che i singoli Stati erano tenuti a versare sulla base dell'art. 200 del Trattato di Roma. E ciò senza che nel frattempo siano effettivamente aumentati i poteri di controllo del parlamento europeo, che rimane pur sempre, in sostanza, un organo consultivo e privo di poteri reali;

2) nella breve prospettiva (il gennaio del '75) il regime delle risorse proprie provocherà notevoli squilibri nel finanziamento dell'attività comunitaria perché saranno indotti a versare in misura proporzionalmente maggiore i prelievi agricoli e i dazi doganali quei paesi, come l'Italia, che, per la arretratezza della loro agricoltura e per la loro maggiore esigenza di importazione di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti dai paesi terzi, avranno un volume complessivo di prelievi e di dazi proporzionalmente superiore agli altri paesi più sviluppati (la proporzione non può che essere fatta in rapporto al volume complessivo della produzione);

3) l'adozione delle proprie risorse, valutata obiettivamente, assume comunque un valore politico tutt'altro che trascurabile dal punto di vista della logica comunitaria, quale risulta dal contenuto del Trattato di Roma. Con essa si va infatti verso l'autonomia finanziaria della Comunità e, in tal modo, verso una prima e concreta forma di sovranazionalità.

8) A conclusione della presente nota non si può non rilevare (anche se le considerazioni che seguiranno potranno apparire sproporzionate rispetto al tema affrontato e dovranno perciò essere collocate nel contesto più generale dell'attività della Comunità) che per quanto limitata, difficile, complessa e contrastata appaia ancora la possibilità di decisione e di intervento comunitari sui

molteplici e complessi problemi dell'integrazione economica, sociale e politica, prefigurata dai Trattati, è fuori dubbio che la decisione delle risorse proprie ha fatto compiere un nuovo passo avanti al processo di integrazione. Ignorarlo o sottovalutarlo significherebbe compiere un grave errore politico. Perché, in realtà, nonostante le difficoltà di natura interna e i contrasti con l'esterno, quella decisione, assieme ad altre, testimonia la presenza di una precisa volontà politica; una volontà che se anche risulta spesso inceppata, frenata, talvolta apparentemente compromessa, piegata e vinta dalle difficoltà oggettive e dai contrasti interni ed esterni, riesce in fin dei conti a ritrovarsi, a riprendersi e ad esplicarsi in misure concrete che muovono nella direzione della integrazione. A questa volontà politica deve prestare maggiore attenzione e credito di quanto non ne abbia dato nel passato chi voglia guardare realisticamente ai problemi che il processo di integrazione in atto solleva. Altrimenti corre il rischio di cadere sul piano di un determinismo deteriore, che affida al puro e semplice contrasto degli interessi intracomunitari ed extracomunitari l'insuccesso sugli obiettivi che la Comunità si propone di raggiungere e persino il dissolvimento di quanto essa è riuscita sin qui a creare. Affermare ciò non significa pensare che la logica comunitaria espressa dai Trattati di Roma rifletta una tendenza irreversibile e che la Comunità, grazie alla volontà politica delle classi dirigenti dei paesi che la compongono, si farà nei modi, nelle forme e nei contenuti indicati dai Trattati e dalle forze monopolistiche che attualmente la dominano e la guidano. Significa soltanto constatare che tale volontà c'è, esiste, si esprime e che ad essa deve necessariamente contrapporsi un'altra volontà politica, che abbia coscienza piena di quanto di obiettivo esista nel processo di integrazione ed abbia chiarezza di obiettivi e capacità di azione e di mobilitazione unitaria per raggiungerli. Ma questo è un tema politico generale che non può essere affrontato in questa sede.